

CIRCOLARE INFORMATIVA N.7/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Sintesi delle maggiori agevolazioni fiscali e normative varie rivolte ad imprese e privati previste nella legge di bilancio 2021.

Facendo seguito alla precedente circolare, la n. 6/2021 che trattava i maggiori argomenti previsti nella Legge di bilancio 2021 riguardanti il settore lavoro, qui di seguito invece vi invio una breve sintesi delle maggiori disposizioni in tema fiscale e di aiuti alle imprese, ma anche ai privati, previste nella L. 178/2020.

Buona lettura.

Contributo Nuova Sabatini – Ter Art. 1, cc. 95-96

Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un'unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti **di importo superiore a € 200.000**.

L'erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento **di importo non superiore a € 200.000**.

Credito Investimenti al Sud Art. 1, cc. 171-172

È prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1 L. 208/2015) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo*).

Credito D'imposta in R&S Art. 1, cc. 1064-1065

È prorogato fino al 31.12.2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1 L. 160/2019, con incremento dell'agevolazione.

Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 20%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura **pari al 10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura **pari al 10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è

riconosciuto in misura **pari al 15%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Maggiorazione credito d'imposta R&S nel mezzogiorno Art. 1, cc. 185-187

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art.1, c. 200 L. 160/2019), compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese:

- **nella misura del 25%** per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- **nella misura del 35%** per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- **nella misura del 45%** per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, in particolare, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Credito d'imposta formazione 4.0 Art., cc. 1064-1065

È prorogato fino al 31.12.2022 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" di cui all'art. 1, cc. 46-56 L. 205/2017.

ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

Proroga garanzia SACE Art. 1, cc. 206-209

È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa (art. 1 D.L. 23/2020) di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente.

La garanzia da parte di SACE può essere rilasciata anche a condizione che, oltre a quelle indicate nell'art. 1, c. 2 D.L. 23/2020, il finanziamento sia destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in **misura pari almeno al 25%** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

A decorrere dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021 la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie, alle medesime condizioni e per i medesimi importi massimi garantiti previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla

garanzia CIPE, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese. A tali garanzie si provvede ai sensi della procedura semplificata.

Durata Fondo di garanzia PMI Art. 1, cc. 216-218

I finanziamenti fino a € 30.000 garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possono avere **una durata fino a 15 anni**.

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il tasso dell'operazione, che non doveva essere "superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%", ora "non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento".

Proroga Fondo Garanzia e PMI Art. 1, cc. 244-247

È **prorogata al 30.06.2021** l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'art. 13 D.L. 23/2020. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid cap), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28.02.2021 (che saranno rilasciate a valere sullo strumento Garanzia SACE, fino al 30.06.2021).

Proroga misure di sostegno a micro e PMI Art. 1, cc. 248-254

Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il **termine del 31.01.2021** o, per talune imprese del comparto turistico (art. 77, c. 2 D.L. 104/2020), **entro il 31.03.2021**.

Le disposizioni si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Allungamento restituzione mutui agevolati Invitalia

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al D.L. 786/1985, al D.L. 26/1995, al D.L. 510/1996 e al D. Lgs. 185/2000 possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un **massimo di 84 rate mensili**.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità

nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta cuochi professionisti Art. 1, cc. 117-123

Ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al **40%** del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, **sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.**

Credito D'imposta quotazione PMI Art. 1, cc. 230

È prorogato al 31.12.2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L. 205/2017.

Credito d'imposta donazioni per formazione manageriale Art. 1, cc. 536-539

Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un credito d'imposta **fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di € 100.000.**

Le iniziative formative realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento **pari a 1.500 ore.**

Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e avere una durata complessiva non **inferiore a 1.000 ore**, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Al fine di identificare i soggetti, all'interno della sezione di attività economica 85 "Istruzione" del codice ATECO, l'Istat istituisce la sottocategoria 85.43 "Istruzione postuniversitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive".

Credito d'imposta pubblicità Art. 1, c. 608

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta, di cui all'art. 57-bis D.L. 50/2017, è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il **limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.**

Proroga credito d'imposta per la filiera della stampa Art. 1, cc. 609-610

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni vigenti.

Per gli anni 2021 e 2022, gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite, situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, cc. 806-809 L. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel **limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.**

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali, di cui all'art. 190 D.L. 34/2020, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il **limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.**

Vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali Art. 1, cc. 760-766

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili.

Agli utilizzatori, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un **importo massimo di € 10.000** ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili.

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, **pari al 25%** del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di € 10.000 annui per ciascun utilizzatore.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** e non è soggetto al limite di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile Art. 1, cc. 1087-1089

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d'imposta **nella misura del 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, **a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.**

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

Aumenti di capitale Art. 1, cc. 263-264

Credito d'imposta alla società

Il credito d'imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale, previsto dall'art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.

La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite **aumentato dal 30% al 50%** dell'aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed **entro la data del 30.11.2021**.

Fondo patrimonio PMI Art. 1, cc. 263-264

Proroga del sostegno

È prorogato al 30.06.2021 il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di un miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.

Condizioni per l'ottenimento

Ai fini di tali agevolazioni, la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.

Le misure si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale per perdite Art. 1, c. 266

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio del 5° esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.

Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Contributo a fondo perduto al locatore per riduzione del canone di locazione

Art. 1, cc. 381-384

Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il **limite massimo annuo di € 1.200 per ciascun locatore**.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Riallineamento beni impresa *Art. 1, c. 83*

Le disposizioni di cui all'art. 14 L. 342/2000 n. 342, relative al riallineamento dei valori dei beni d'impresa, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Esenzione 1° rata IMU 2021 settore turismo *Art. 1, cc. 599-601*

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la 1° rata dell'IMU relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863.

Credito d'imposta canoni di locazione Art. 1, c. 602

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020) è esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021.

Esenzione IRPEF e IAP Art. 1, c. 602

È estesa al 2021 l'esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.

Cessione terreni agricoli Art. 1, c. 41

Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di **valore economico inferiore o uguale a € 5.000**, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa (€ 200).

Resta dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa e **l'imposta catastale del 1%**.

IRPEF**Bonus Idrico** Art. 1, cc. 61-65

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a € 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, **entro il 31.12.2021**, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Detrazione spese veterinarie Art. 1, c. 333

L'importo massimo detraibile dall'Irpef, nella misura del 19% per spese veterinarie, è aumentato **da € 500 a € 550 annui**.

IVA

Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie Art. 1, c. 1105

È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante Sdl per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi Art. 1, c. 39

Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in **misura non superiore al 7,7% e all'8%**.

IVA 10% piatti pronti da asporto Art. 1, c. 40

La nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, alle cui cessioni **si applica l'aliquota Iva ridotta al 10%**, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Compensazione crediti – debiti da fatture elettroniche Art. 1, cc. 227-229

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Cessioni ad aliquota zero per emergenza COVID – 19 Art. 1, cc. 452-453

In deroga all'art. 124, c. 1 D.L. 34/2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE o al regolamento (UE) 2017/745 e ad altra normativa dell'Unione Europea applicabile, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta, fino al 31.12.2022.

In deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta, **dal 20.12.2020 al 31.12.2022**.

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 29 gennaio 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe